

Commissione nazionale per la formazione continua

Delibera 1/2026

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 16-ter che istituisce la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina e le assegna il compito di definire i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo;

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 1° agosto 2007, Rep. Atti n. 168/CSR, recante il "Riordino del sistema di formazione continua in medicina";

VISTO l'Accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 5 novembre 2009, Rep. Atti n. 192, concernente "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti";

VISTO il D.P.C.M. 26 Luglio 2010 - Recepimento dell'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, stipulato in data 5 Novembre 2009, in materia di accreditamento dei *provider* ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività formative realizzate all'estero e liberi professionisti;

VISTO l'Accordo Stato - Regioni del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante "Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i Manuali di accreditamento dei *provider*, albo nazionale dei *provider*, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti";

VISTO l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2 febbraio 2017 che disciplina il nuovo ordinamento della formazione continua nel settore salute e in particolare l'art. 8, lett. e) che prevede che la Commissione nazionale per la formazione continua stabilisca il numero dei crediti formativi nel triennio;

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 settembre 2022 con cui è stata ricostituita, presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione nazionale per la formazione continua per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 16-ter, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale del 1° agosto 2023, con il quale è stata modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua di cui al D.M. del 27 settembre 2022;

Commissione nazionale per la formazione continua

VISTI i successivi decreti del Ministro della Salute del 19 marzo 2024, 18 luglio 2024, del 27 dicembre 2024, del 11 febbraio 2025 e del 21 luglio 2025 con cui è stata ulteriormente modificata la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua;

VISTA la delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 novembre 2025 in materia di dossier formativo;

VISTO il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, di cui all'art. 2, lett. s) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, di cui all'art. 2, lett. u) dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017;

VISTO il Piano nazionale della prevenzione 2023-2025, nonché il Piano nazionale di prevenzione vaccinale PNPV 2023-2025 e ritenuto di confermare quale tematica di interesse nazionale i “vaccini e strategie vaccinali”

VISTA la legge 27 febbraio 2026, n. 26, rubricata, “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” ed, in particolare, il relativo allegato, laddove si prevede “dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. Il triennio formativo 2026-2028 e il relativo obbligo di formazione continua hanno ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2026»;

DELIBERA

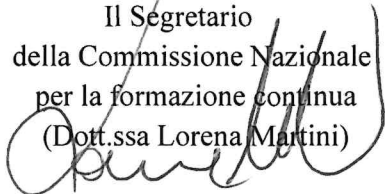
1. L'obbligo formativo per il triennio 2026-2028 è pari a 150 crediti formativi, fatte salve le decisioni della Commissione nazionale in materia di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni.
2. Per il triennio 2026-2028 si applicano le riduzioni dell'obbligo formativo previste dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 24 aprile 2024 in materia di “vaccini e strategie vaccinali”, dall'art. 3 della delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 3 luglio 2025 in materia di “crediti compensativi”, dalla delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 novembre 2025 in materia di “Dossier formativo” e dal paragrafo 1.1. n. 1) e 2) del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
3. Il termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua per il triennio 2023-2025 è prorogato al 31 dicembre 2028. La possibilità di spostamento dei crediti è consentita fino al 30 giugno 2029.

Commissione nazionale per la formazione continua

4. Di attribuire ai professionisti sanitari che acquisiscano crediti in materia di vaccini e strategie vaccinali un bonus, per il triennio 2029-2031, pari al numero di crediti effettivamente conseguiti nel triennio 2026-2028 su tale tematica, fino a un massimo di 10 crediti.

Roma, 5 marzo 2026

Il Segretario
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott.ssa Lorena Martini)



Il Vice Presidente
della Commissione Nazionale
per la formazione continua
(Dott. Filippo Anelli)

